



COMUNE DI PASSIRANO

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA DISCIPLINA
DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del 18.12.2025

SOMMARIO

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 – Oggetto e scopo del regolamento	4
Articolo 2 – Entrate comunali disciplinate	4
Articolo 3 – Responsabili delle entrate	5
Articolo 4 - Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento	5
Articolo 5 - Agevolazioni	6
Articolo 6 - Forme di gestione	6
Articolo 7 – Riscossione ordinaria	6
Articolo 8 - Attività di verifica e controllo	7
Articolo 9 – Avvio della riscossione coattiva	7
Articolo 10 – Rapporti con i cittadini	8
Articolo 11 – Notificazione degli atti	8
Articolo 12 – Costi di elaborazione e notifica	9
Articolo 13 – Interessi moratori	9
Articolo 14 - Discarico per crediti inesigibili	9
Articolo 15 – Ingiunzioni di pagamento	9
Articolo 16 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento	9
Articolo 17 - Rimessione in termini	10
Articolo 18 – Arrotondamenti	10
Articolo 19 – Accollo	10
Articolo 20 - Compensazioni	10
Articolo 21 – Rimborsi	12
Articolo 22 - Limiti minimi di riscossione e rimborso	12
Articolo 23 – Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale	12
Articolo 24 – Nullità degli atti dell'amministrazione comunale	13
TITOLO II –GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	13
Art. 25 - Le dichiarazioni tributarie e le comunicazioni	13
Articolo 26 - Agevolazioni tributarie	14
Articolo 27 – Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie	14
Articolo 28 - Riscossione coattiva delle entrate	15
Articolo 29 – Sanzioni tributarie	15
Articolo 30 - Graduazione delle sanzioni	15
Articolo 31 – Contenzioso tributario	16
TITOLO III –GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	16
Articolo 32 – Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali	16
Art. 33 – Transazione	17
Art. 34 - Estensione dell'applicazione delle norme su riscossione, rimborsi, accollo e compensazione	17
TITOLO IV - RATEIZZAZIONI	18

Articolo 35 – Istanze di rateizzazione	18
Articolo 36 – Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione	18
Articolo 37 – Procedura di rateizzazione	19
Articolo 38 – Interruzione, decadenza e proroga della rateizzazione	19
TITOLO V - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO	20
Articolo 39 – Istituti deflativi del contenzioso	20
Capo I – CONTRADDITTORIO PREVENTIVO	20
Articolo 40 – Istituto del contraddittorio informato ed effettivo	20
Articolo 41– Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo	20
Articolo 42 – Procedura per l’avvio del contraddittorio preventivo	21
Articolo 43 – Effetti sui termini di decadenza	22
Capo II – AUTOTUTELA	22
Articolo 44 - Istituto dell’autotutela. Presupposti	22
Articolo 45 – Autotutela obbligatoria	22
Articolo 46 – Autotutela facoltativa	23
Articolo 47 - Procedura di autotutela facoltativa	23
Articolo 48 - Procedura per l’esercizio dell’autotutela	23
Capo III – INTERPELLO	24
Articolo 49 – Diritto di interpello	24
Articolo 50 - Istanza di interpello	24
Articolo 51 – Istanze inammissibili	25
Articolo 52 – Risposta dell’Ufficio all’istanza di interpello	25
Capo IV - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	26
Articolo 53 – Conciliazione giudiziale	26
Articolo 54 – Conciliazione giudiziale in udienza	26
Capo V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	26
Articolo 55 – Procedura dell’accertamento con adesione	26
Articolo 56 - Attivazione del procedimento di definizione	27
TITOLO VI - RAVVEDIMENTO OPEROSO	28
Articolo 57 - Ambito applicativo dell’istituto del ravvedimento operoso e estensione della sua applicazione	28
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	29
Articolo 58 - Disposizioni finali	29

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, regola le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia, economicità ed equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 della legge 17 dicembre 2019, n. 160/2019.
3. La disciplina del presente regolamento attiene anche alla gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché delle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 1, commi 794 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Non è inclusa, nella presente disciplina, la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili.

Articolo 2 – Entrate comunali disciplinate

1. Le entrate disciplinate dal presente Regolamento sono di natura tributaria e di natura patrimoniale, purché la gestione delle medesime sia di competenza del Comune di Passirano.
2. Secondo la tipologia, le entrate:
 - a) Sono di natura tributaria, a titolo esemplificativo, le seguenti entrate:
 - Imposta Municipale unica (IMU)
 - Tassa sui rifiuti (TARI)
 - Tassa sui servizi indivisibili (TASI)
 - Addizionale comunale all'IRPEF
 - Imposta di soggiorno
 - b) Hanno natura patrimoniale, a titolo esemplificativo, le seguenti entrate:
 - Canone unico patrimoniale e mercatale
 - Illuminazione votiva
 - Servizi a domanda individuale
 - Oneri di urbanizzazione
 - Fitti comunali e canoni di concessione
 - Diritti di segreteria e istruttori
3. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento i trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
4. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per l'emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.
5. Le entrate patrimoniali ed altre sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione a una suddivisione del territorio comunale, le modalità di richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento o di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

Articolo 3 – Responsabili delle entrate

1. Sono Responsabili delle entrate non tributarie di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione (PEG), le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio di riferimento.
2. Il responsabile dell'entrata non tributaria cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, nonché le fasi di sollecito, riscossione coattiva ovvero cessione del credito, se non diversamente disposto dal PEG o altro provvedimento amministrativo.
3. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al Responsabile del tributo specifico designato dalla Giunta Comunale, salvo diversa disposizione della legge per il singolo tributo, il quale risponde di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso.
4. Spettano al Responsabile delle entrate tributarie, secondo il disposto normativo e regolamentare, tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione ordinaria e coattiva, di accertamento, di recupero e di irrogazione delle sanzioni.
Il responsabile delle entrate tributarie è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
5. I Responsabili trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
6. Possono essere identificati i Responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della Legge n. 212/2000.
7. Per le entrate patrimoniali l'Ente può affidare la responsabilità, anche relativa alle singole fasi, ad un unico Responsabile competente per materia, anche con riferimento alla eventuale attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
8. Gli elenchi analitici degli importi da riscuotere mediante procedimento di recupero extragiudiziale e/o di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale vengono compilati sulla base delle proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e sono corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione, oltre che da apposita dichiarazione attestante la certezza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti stessi.
9. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, il Responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.
10. I Responsabili delle entrate tributarie e non tributarie si riuniscono, se ritenuto necessario, con il Responsabile dell'Area Finanziaria per la verifica dell'andamento delle entrate rapportate alle previsioni di bilancio e per definire gli atti utili all'ottimizzazione delle procedure e dei risultati.

Articolo 4 - Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento

1. Le aliquote, le tariffe e i prezzi sono deliberati dall'organo competente entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si fa riguardo al dettato normativo che regola le singole fattispecie di entrata.
3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione s'intendono prorogate le aliquote, le tariffe e i prezzi fissati nell'anno precedente.
4. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.
5. Per quanto non indicato nel presente regolamento, si fa riferimento al relativo regolamento di

applicazione di ogni singola entrata.

Articolo 5 - Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.
2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se consentito dalla legge o da norme regolamentari, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali competenti per tipologia di entrata.

Articolo 6 - Forme di gestione

1. La forma di gestione dell'accertamento e della riscossione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate, anche disgiunte, è stabilita in sede di regolamentazione della singola entrata, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/1997.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. L'accertamento e la riscossione delle entrate possono essere svolti:
 - in forma diretta;
 - in forma associativa ai sensi del disposto degli artt. 27, 30, 31 e 32 del D.lgs 18.08.2000 n. 267;
 - in concessione a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;
 - affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 446/1997;
 - affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al DPR n. 43/1988;
 - affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/1997.
4. La gestione diversa da quella diretta dev'essere deliberata dal Consiglio Comunale, o dall'organo esecutivo ove previsto dalla legge, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

Articolo 7 – Riscossione ordinaria

1. La riscossione delle entrate da parte del Comune è improntata in ogni sua fase ai principi dell'efficienza, economicità, equità, non aggravamento dei procedimenti e proporzionalità degli strumenti adottati rispetto al credito da recuperare.
2. Il Responsabile dell'entrata sovrintende al tempestivo e corretto introito delle entrate, al controllo e alle procedure per eventuali solleciti e al recupero delle somme non riscosse.
3. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.
4. Le modalità di riscossione delle entrate non tributarie e le scadenze di pagamento sono disciplinate dalla legge, dagli specifici regolamenti dei servizi o delle entrate, o dai contratti stipulati.
5. In caso di assenza di disciplina specifica, la riscossione di un'entrata non tributaria avviene me-

dante recapito al debitore di un avviso bonario di pagamento, nel quale si richiede il saldo dell'obbligazione a suo carico entro un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento.

6. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.

7. Ai fini della semplificazione degli adempimenti, il Comune attiva:

- ogni forma di informazione per agevolare la conoscenza del debito tributario o extratributario, privilegiando le vie telematiche;
- il pagamento attraverso sistemi digitalizzati.

8. Il Comune può accettare sistemi di pagamenti aggiuntivi che favoriscano la riscossione dell'entrata.

9. Nel caso in cui insorga nei confronti del Comune un debito, trascorso il tempo di ordinario adempimento senza che lo stesso sia stato assolto, il Responsabile dell'entrata tributaria o non tributaria invia sollecito di versamento anche in via telematica allo scopo di rinnovare la pretesa creditoria prima di procedere alle fasi dell'accertamento e della riscossione coattiva.

10. Ogni attività di controllo e accertamento da parte degli uffici dovrà essere portata a termine fino al ruolo coattivo come da normativa vigente.

11. La formazione dei ruoli coattivi, la loro sottoscrizione e le procedure di ingiunzione competono al Responsabile del servizio al quale sono affidate le entrate, o al Responsabile del tributo, se trattasi di entrata tributaria, salvo diversa disposizione

12. Eventuali situazioni di particolare disagio economico e sociale potranno essere sottoposte al Settore servizi sociali che proporrà all'Amministrazione gli opportuni interventi.

13. Il pagamento dei tributi, effettuati con modalità o modello di versamento non conformi a quelli ministeriali, sono considerati in ogni caso validi ai fini dell'assolvimento del debito tributario.

14. L'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento a soggetto regolarmente incaricato per la riscossione.

Articolo 8 - Attività di verifica e controllo

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, il Responsabile dell'entrata e i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.

2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base degli obiettivi e criteri individuati dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione nel Piano della Performance.

3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti per il corretto controllo della relativa posizione fiscale e debitoria verso l'Ente, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari, trasmettere dati non reperibili presso il Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni (PA), assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni. Qualora il contribuente/utente non fornisca dati e notizie richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base degli elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze.

4. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'elusione ed evasione, la Giunta Comunale può stabilire, con proprio regolamento, l'istituzione del Fondo di incentivazione e potenziamento degli uffici tributari e delle entrate per l'erogazione di compensi al personale dipendente svolgente attività di contrasto all'elusione ed evasione e correlata riscossione coattiva di tributi e entrate non tributarie.

Articolo 9 – Avvio della riscossione coattiva

1. Decorsi trenta (30gg) giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di sessanta (60gg) giorni dalla notifica

nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.

2. Per accertamenti fino a 10.000,00 euro, dopo che l'atto è diventato definitivo, prima di attivare la riscossione coattiva (procedura esecutiva e cautelare), il Responsabile deve inviare sollecito con termine di 30 giorni per effettuare il pagamento (120 giorni per accertamenti inferiori a 1.000,00 euro).

3. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'Ente ne abbia individuato uno diverso.

4. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

5. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.

6. Il Responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, oltre in relazione all'organizzazione dell'ente e dello specifico servizio. In particolare verrà considerata la dotazione umana, finanziaria e strumentale, tenendo conto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale, nonché delle disposizioni vigenti in ambito di affidamenti e di gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Articolo 10 – Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini sono sempre improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

2. Gli uffici tributari e gli uffici delle entrate non tributarie assumono idonee iniziative volte ad agevolare la conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie ponendole a disposizione del contribuente.

3. Gli uffici organizzano un servizio d'informazione al cittadino per la compilazione delle dichiarazioni, per il calcolo delle somme da pagare e per l'informazione sugli eventuali diritti di rimborso. Il servizio è gratuito e si realizza in un sistema informativo su reti telematiche.

4. Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento, rivolgersi all'Ufficio tributi o all'Ufficio competente dell'entrata non tributaria per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria e debitoria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione fornendo idonea documentazione che attesti nuovi elementi certi e di fatto.

Articolo 11 – Notificazione degli atti

1. La notificazione degli atti è la consegna ufficiale di un documento legale (giudiziario, amministrativo) al destinatario per informarlo e produrre effetti giuridici.

2. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati, al contribuente/utente, può avvenire di persona tramite ufficiale giudiziario, per posta raccomandata A/R, per posta raccomandata giudiziale, via PEC (posta elettronica certificata), e attraverso la Piattaforma nazionale per la notificazione degli atti della Pubblica Amministrazione (PND) che consente ai cittadini di ricevere atti, comunicazioni, avvisi di accertamento e sanzioni al proprio domicilio digitale.

3. Se il contribuente è presente di persona presso i locali del competente ufficio dell'ente o del soggetto gestore, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte del funzionario preposto, il quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

4. La comunicazione degli atti che devono essere notificati al contribuente può avvenire tramite altre modalità previste dalla legge, privilegiando l'utilizzo della modalità digitalizzata (PEC, Piattaforme digitali, altro).

Articolo 12 – Costi di elaborazione e notifica

1. Al debitore sono posti a carico i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.
2. I costi di cui al comma precedente prevedono a) una quota a titolo di oneri di riscossione, e b) una quota a titolo di spese di notifica ed esecutive, che include il costo di notifica degli atti e le spese vive, ossia effettivamente sostenute per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore. Sono comprese anche le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed ulteriori spese di consulenza legale strettamente correlata alle procedure medesime, nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 13 – Interessi moratori

1. Sono applicati gli interessi calcolati in base al tasso legale su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento.
2. Nel caso di affidamento del carico comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione si applica quanto dettato dall'articolo 792, lettera i), della legge n. 160 del 2019.

Articolo 14 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Finanziario del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili¹.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore al limite minimo di riscossione, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 15 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le ingiunzioni di pagamento emesse dovranno contenere tutte le informazioni relative agli atti a cui si riferiscono, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 16 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento (2)

¹ In generale è inesigibile il credito per il quale sono terminate infruttuosamente le procedure esecutive, o in caso di irreperibilità assoluta del debitore. Nel dettaglio convivono diversi concetti di inesigibilità, come quello relativo alla Tares/Tari del Mef, nelle Linee Guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe del 2013 (sei mesi dalla notifica del titolo esecutivo). Il riferimento è quindi volutamente lasciato generico.

² Si veda l'articolo 9, comma 2, legge n. 212/2000 (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*).

³ Si veda l'articolo 9, comma 1, legge n. 212/2000 (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*).

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:

- a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, emergenze di carattere sanitario, pandemie, ecc... anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
- b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
- c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

Articolo 17 - Rimessione in termini (3)

1. La Giunta Comunale, con proprio motivato provvedimento, può rimettere in termini i contribuenti interessati qualora l'adempimento degli obblighi tributari, ivi compreso quello inerente il versamento dei tributi, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero eventi eccezionali e imprevedibili non dipendenti o comunque riconducibili alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti.

Articolo 18 – Arrotondamenti

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali, salva specifica normativa che disponga diversamente, deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.³

Articolo 19 – Accollo

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei novanta giorni successivi al versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- *generalità e codice fiscale del contribuente,*
- *generalità e codice fiscale dell'accollante,*
- *il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.*

3. Il soggetto passivo del tributo rimane in ogni caso responsabile per eventuali violazioni accertate successivamente.

4. In caso di versamento effettuato da soggetto passivo coobbligato, anche se diverso dal dichiarante, non si applica il comma 2.

Articolo 20 - Compensazioni

1. Ai sensi del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere compensazione:

³ L'art. 1, comma 166, della legge 296/06, legge finanziaria 2007, stabilisce l'arrotondamento per le entrate tributarie ma non per quelle di diversa natura. Resta facoltà dell'ente locale, in virtù della potestà regolamentare, prevedere l'arrotondamento anche per queste.

- quando il contribuente è titolare di un credito tributario non prescritto nei confronti del Comune e debitore assoggettato ad obbligazione tributaria nei confronti dello stesso Comune;

- quando il contribuente è titolare di un credito non tributario non prescritto nei confronti del Comune e debitore assoggettato ad obbligazione non tributaria nei confronti dello stesso Comune;

2. La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale o della medesima entrata non tributaria; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo o dell'entrata, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo o dell'entrata medesime relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

3. È ammessa la compensazione orizzontale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta di tributi comunali diversi o altre non tributarie; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi comunali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

4. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.

5. La compensazione verticale o orizzontale di entrate non tributarie comporta l'estinzione dell'obbligazione non tributaria fino a concorrenza del credito vantato dal contribuente/utente verso il Comune.

6. E' ammessa la compensazione tra crediti tributari e debiti non tributari e tra debiti tributari e crediti diversi verso il Comune.

7. La compensazione può avvenire su istanza del debitore oppure su proposta d'ufficio.

a) Relativamente alla compensazione su istanza del debitore, indirizzata al Responsabile del tributo o al Responsabile dell'entrata, il contribuente deve presentare, almeno trenta (30) giorni prima della scadenza di pagamento per la quale intende valersi della compensazione, una istanza contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per l'anno di imposta e per tributo;
- l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente formulata all'Ente. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.

Il Responsabile dell'entrata o il Responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro il termine di 30 giorni comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare e il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.

b) Relativamente alla compensazione su proposta d'ufficio, nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.

Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.

La compensazione credito/debitoria del presente articolo è esclusa in caso di:

- importi a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;
- pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
- altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziali;

- liquidazione contributi sociali.

Articolo 21 – Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal Responsabile del tributo o dell'entrata su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato o dove esistono specifiche previsioni di legge.⁴ La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. Le richieste di rimborso devono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata, espressamente motivata e sottoscritta, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Responsabile del tributo o dell'entrata accoglie o rigetta la domanda di rimborso entro 180 giorni ricorrenti dalla asseverazione della richiesta al protocollo comunale.
4. Il Responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata può disporre il rimborso, nel termine di prescrizione quinquennale, di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'ente, direttamente al Comune titolato alla riscossione, ove vi sia assenso da parte di quest'ultimo.
5. Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, nella misura del tasso legale, salvo diversa previsione normativa relativa alla specifica entrata.

Articolo 22 - Limiti minimi di riscossione e rimborso

1. Non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'ammontare fissato in Euro nei rispettivi regolamenti comunali.
2. Per le entrate per le quali non sono previsti limiti di riscossione non si procede alla loro riscossione e al rimborso per importi inferiori o uguali ad euro dodici (12,00).
3. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.
4. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari od esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore all'ammontare fissato in Euro nei rispettivi regolamenti comunali. Per le entrate per le quali non sono previsti limiti di riscossione non si procede alla loro riscossione coattiva per importi inferiori o uguali ad euro trenta (30,00).
5. Non si procede alla riscossione di somme residue, a seguito di pagamento parziale di crediti posti in riscossione coattiva, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'ammontare fissato in Euro nei rispettivi regolamenti comunali. Per le entrate per le quali non sono previsti limiti di riscossione coattiva, non si procede alla loro riscossione coattiva per importi inferiori o uguali ad euro trenta (30,00).

Articolo 23 – Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento del contraddittorio preventivo in relazione alla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

⁴ Si pensi, ad esempio, all'imposta di scopo che deve essere rimborsata direttamente dall'ufficio in caso di mancata realizzazione dell'opera per la quale è stata istituita

2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge n. 212/2000, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Articolo 24 – Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge n. 212/2000, gli atti del competente ufficio tributi/entrate sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo n. 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

TITOLO II –GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 25 - Le dichiarazioni tributarie e le comunicazioni

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante, e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso stesso.
4. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.
6. Le dichiarazioni tributarie, le istanze, le comunicazioni e simili, riguardanti i tributi comunali, possono essere inoltrate dal contribuente o da un suo delegato anche in formato elettronico firmato digitalmente nelle forme di legge, oppure attraverso gli strumenti telematici messi a disposizione dall'ente o dal soggetto gestore.

Articolo 26 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
2. Se non diversamente previsto dalla legge o dai regolamenti, non è possibile fruire di agevolazioni tributarie senza specifica istanza o dichiarazione di sussistenza dei presupposti da parte del contribuente che ritiene di averne diritto. La mancata presentazione dell'istanza o della dichiarazione comporta decadenza dal diritto all'agevolazione.
3. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali, emanate successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente e non siano direttamente applicabili, sono fruibili solo se espressamente previste o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 o 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Se successivamente richiesta dal Comune e non acquisibile d'ufficio, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena la esclusione dell'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.
5. In caso di organizzazione, coorganizzazione o patrocinio di iniziative, eventi o manifestazioni da parte dell'ente, con finalità turistiche, culturali, sportive, ricreative, socio-educative o di promozione del territorio, il Comune, mediante espressa previsione nel provvedimento di organizzazione o di concessione del patrocinio, che individui l'interesse pubblico perseguito, e nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di contributi e vantaggi economici, può esentare dal pagamento dei tributi comunali altrimenti applicabili i soggetti promotori, aderenti o partecipanti a dette iniziative. Tali agevolazioni costituiscono beneficio economico indiretto a favore del soggetto destinatario.

Articolo 27 – Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie

1. Il soggetto passivo del tributo deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. Le successive operazioni ed emissione dei provvedimenti di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie dev'essere improntata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
3. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19 del D.Lgs. n. 472/1997, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.
5. Gli atti di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
6. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
7. Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, né della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

8. Il Responsabile dell'entrata tributaria trasmette idonea documentazione degli accertamenti dell'entrata e dei provvedimenti di riscossione coattiva al Responsabile del servizio finanziario.

Articolo 28 - Riscossione coattiva delle entrate

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
 - c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
 - d) mediante soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto;
3. La riscossione coattiva è effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:
 - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
 - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
 - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602;
4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
5. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso, il Responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, facendo riferimento alla natura del creditore e all'entità del credito.

Articolo 29 – Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi de DD.lgss n. 471/1997, 472/1997, 473/1997 e s.m.i.
2. Le sanzioni ed interessi sono irrogati al contribuente attraverso l'avviso di contestazione della sanzione stessa che deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
3. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato nelle forme e con le procedure disciplinate dalla specifica norma in materia di notifica di atti tributari (art. 60 DPR 500/7R e s.m.i.).

Articolo 30 - Graduazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative per violazioni di adempimenti tributari sono irrogate dal Responsabile del tributo, cui spetta anche la determinazione dell'ammontare della sanzione, nel rispetto dei criteri e dei limiti di legge.
2. La Giunta Comunale può adottare provvedimenti di indirizzo per la graduazione delle sanzioni. Anche in assenza di tali indirizzi, il Responsabile del tributo, ai fini della determinazione della sanzione da irrogare, valuta opportunamente la condotta del contribuente, con particolare riferimento alle ipotesi di recidiva, e la sua condizione economica e sociale.

3. Si applicano in ogni caso i criteri di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
4. Al fine di incentivare gli adempimenti agli obblighi tributari, anche se tardivi, l'ufficio invita i contribuenti ad utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso.
5. Il provvedimento, contestuale o autonomo, che reca l'irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, con le modalità di cui all'art. 14, prima dell'avvio delle procedure di riscossione della sanzione.
6. Il presente articolo è applicabile anche alle violazioni di adempimenti connessi alle entrate extratributarie, salvo quanto disposto da specifiche normative di legge riferite alla singola entrata.

Articolo 31 – Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, su proposta del Responsabile del tributo, nella sua qualità di rappresentante dell'Ente costituire il Comune in giudizio nel contenzioso in materia di entrate tributarie.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura o tramite contratto di servizi.
3. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato, con applicazione dei tariffari minimi di legge.
4. La Giunta Comunale con propria deliberazione, su proposta del Responsabile del tributo, può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche su conforme parere del Responsabile del servizio finanziario, emerga l'inopportunità del proseguo della lite, considerati i seguenti fattori:
 - *esame della giurisprudenza formatasi in materia;*
 - *grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;*
 - *costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;*
 - *costo derivante da inutili carichi di lavoro.*
5. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche a contenziosi dell'Ente per entrate diverse da quelle tributarie, salvo diversa disposizione di legge specifica.

TITOLO III –GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Articolo 32 – Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali

1. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione dei servizi produttivi, dai servizi a domanda individuale o connesse a tariffe o contribuzioni, l'accertamento è effettuato dal Responsabile dell'entrata (o Responsabile di area a cui è attribuita l'entrata nel PEG).
2. L'entrata è accertata in base a:
 - *idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito;*
 - *idoneo titolo giuridico che individua il debitore;*
 - *ammontare definito o definibile del credito;*
 - *scadenza del credito.*
3. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure,

nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 150/2011.

5. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.

6. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.

7. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

8. Il Responsabile dell'entrata non tributaria trasmette idonea documentazione degli accertamenti dell'entrata e dei provvedimenti di riscossione coattiva al Responsabile del servizio finanziario.

Art. 33 – Transazione

1. Il Responsabile dell'entrata può proporre transazioni su crediti di dubbia riscossione, dimostrando l'inopportunità dell'avvio delle procedure esecutive mediante raffronto fra l'importo del credito al netto dei costi, diretti ed indiretti, di queste ultime e la proposta di transazione.

2. La proposta di transazione può essere presentata anche dalla parte debitrice e, in questo caso, il responsabile dell'entrata ne valuta la convenienza utilizzando gli stessi criteri del periodo precedente.

3. La proposta di transazione è sottoposta all'organo di revisione dell'ente per l'espressione del prescritto parere.

4. La competenza per l'adozione del provvedimento che approva l'accordo transattivo è di norma del responsabile dell'entrata, nell'ambito delle sue funzioni di gestione delle risorse assegnate. Qualora la proposta contenesse elementi che esulano dalla mera competenza dirigenziale quali, a titolo esemplificativo, riflessi finanziari che superano l'arco temporale del bilancio di previsione, acquisizione o cessione di cespiti patrimoniali, rapporti convenzionali con altre pubbliche amministrazioni, il responsabile dell'entrata sottopone l'accordo transattivo, munito del proprio parere di regolarità tecnica, del parere di regolarità contabile e del parere dell'organo di revisione, all'approvazione da parte del competente organo collegiale.

5. Il provvedimento di approvazione o accoglimento della proposta di transazione è comunicato al debitore e si perfeziona con la sottoscrizione del relativo accordo da parte del responsabile dell'entrata e del debitore e con il pagamento da parte di quest'ultimo della somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento.

6. Decorso infruttuosamente questo termine, il responsabile procede con le modalità ordinarie al recupero del credito originario.

Art. 34 - Estensione dell'applicazione delle norme su riscossione, rimborsi, accollo e compensazione

1. Le norme di cui agli istituti della riscossione, dei rimborsi, dell'accollo e della compensazione previsti dal presente regolamento, si applicano, per quanto compatibili e ove non diversamente disciplinato dal presente Titolo o dagli specifici regolamenti comunali, anche alla gestione delle entrate extratributarie.

2. È inoltre estesa alle entrate extratributarie la disciplina di cui all'art. 12, con eccezione del recupero delle spese di notifica e di procedimento relative alle sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della Strada.

3. Per le tipologie di entrata per cui non si fa ricorso all'accertamento esecutivo patrimoniale in applicazione di discipline speciali di settore, il responsabile dell'entrata, la struttura operativa all'uopo deputata o il diverso soggetto incaricato provvede alla formazione del titolo esecutivo con intimazione

ad adempiere. In caso di ulteriore inadempienza, le procedure di riscossione coattiva proseguono mediante notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

4. Il rimborso delle entrate extratributarie dev'essere richiesto entro i termini di prescrizione stabiliti dal codice civile o da altre leggi vigenti.

TITOLO IV - RATEIZZAZIONI

Articolo 35 – Istanze di rateizzazione

1. L'istituto della rateizzazione si applica ai debiti tributari e altresì ai debiti extratributari, quando non diversamente normato per la singola entrata patrimoniale.

2. Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute, sia in relazione alle entrate tributarie, quanto con riferimento a quelle di natura patrimoniale.

3. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa, a titolo esemplificativo, in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa il contribuente, in calamità naturali riconoscibili oppure in momenti di emergenza sanitaria di carattere regionale o nazionale.

4. L'istanza di ammissione al beneficio di rateizzazione, indirizzata al Responsabile del tributo o al Responsabile dell'entrata non tributaria di competenza, deve essere adeguatamente motivata e corredata da idonea documentazione comprovante la richiamata situazione di difficoltà economica/finanziaria. La citata documentazione a corredo, può essere prodotta su iniziativa del contribuente e/o su richiesta dell'ufficio competente.

5. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, sollecito di pagamento, avviso di accertamento, ingiunzione, etc.);
- c) la documentazione comprovante la situazione di obiettiva e temporanea difficoltà economica:
 - per le persone fisiche e per i titolari di ditte individuali è necessaria la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta, con un valore inferiore ad euro 9.530,00 rivalutabile nel tempo in analogia con il regolamento Tari;
 - per gli altri soggetti è necessario l'indice di liquidità e l'indice Alfa;

6. La domanda può essere presentata telematicamente mediante piattaforma informatica del Comune oppure inviando una pec al protocollo generale.

Articolo 36 – Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione

1. Salvo il rispetto del limite inderogabile per cui nel caso di debiti di importo superiore a euro 6.000,00, è assicurata una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili, il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l'istanza sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di trentasei rate⁵, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00.

2. I criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

⁵ L'art. 1, comma 793 della Legge n. 160/2019, prevede una rateizzazione fino a 72 rate. Tuttavia, in ambito di fiscalità locale, si ritiene opportuno contenere a 36 il numero massimo di rate concedibili, fermo restando la possibilità per il Comune di prevedere un periodo più esteso.

- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) da euro 6.000,01: fino a trentasei rate mensili.

Articolo 37 – Procedura di rateizzazione

1. Nel corso dell'istruttoria il Responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata e può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il responsabile del procedimento stesso indicherà nell'atto di richiesta.
2. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà il diniego della richiesta di rateizzazione.
3. La domanda di rateizzazione deve essere presentata, in ogni caso, prima dell'avvio della riscossione coattiva qualora quest'ultima sia stata affidata all'agente incaricato della riscossione.
4. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nell'articolo 36, ha la facoltà, in presenza di particolari situazioni che emergono dalle istanze presentate, pur in assenza delle condizioni di cui al precedente articolo, di concedere la rateizzazione nonché di stabilire diverse modalità di determinazione del piano di rateizzazione.
5. Per importi superiori a € 6.000,00 è richiesto il rilascio di apposita fidejussione.
6. Alle rate che verranno concesse saranno applicati gli interessi di mora di cui all'articolo 13, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
7. Nel caso si renda necessario procedere celermente alla richiesta di rateizzazione, il debitore può presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, indicando le disponibilità presenti al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, con l'impegno di presentare, entro e non oltre 20 giorni, la documentazione di cui al comma precedente.
8. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
9. L'ammontare della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della presentazione dell'istanza o della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
10. Nel caso di rateizzazione di tributi locali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere versata entro il termine di presentazione del ricorso. Sulla prima rata non sono applicati interessi moratori.
11. Il pagamento della prima rata perfeziona l'accordo di rateizzazione e sospende le misure cautelari eventualmente avviate, facendo salve le procedure esecutive già avviate alla data di accoglimento della rateizzazione.

Articolo 38 – Interruzione, decadenza e proroga della rateizzazione

1. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore perde il diritto al beneficio della rateizzazione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito.
2. Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero debito non ancora sanato sarà immediatamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione.

3. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori dodici rate mensili, rispetto all'originario piano di rateizzazione.

TITOLO V - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

Articolo 39 – Istituti deflativi del contenzioso

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, l'Ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento.
2. Il funzionario responsabile del tributo o dell'entrata effettua una valutazione della specifica situazione assumendo un approccio di *tax compliance*, in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000 e s.m.i..

Capo I – CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

Articolo 40 – Istituto del contraddittorio informato ed effettivo

1. Il Comune adotta comportamenti finalizzati ad un miglior rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza, nonché a criteri diretti a prevenire il sorgere del contenzioso. Al fine di conseguire le finalità predette, l'Ufficio Tributi fa precedere la notifica degli atti di accertamento da una fase di contraddittorio informato ed effettivo, in conformità all'art. 6-bis, della Legge n. 212/2000 e s.m.i..
2. Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ad eccezione di quelli individuati dal comma 2 dell'articolo successivo, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

Articolo 41– Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo

1. In conformità all'art. 6-bis, della Legge n. 212/2000 e s.m.i., gli atti di accertamento esecutivo, con i quali l'ente impositore intende contestare l'infedele o l'omessa dichiarazione, sono preceduti da una fase di contraddittorio informato ed effettivo.
2. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti mediante i quali l'ufficio competente del Comune disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
3. Sono esclusi dall'applicazione del contraddittorio preventivo gli atti di mera liquidazione, conseguente da un'attività di controllo formale delle dichiarazioni, dei dati contenuti nelle banche dati messe a disposizione dei Comuni, nonché dei versamenti eseguiti dai contribuenti, ossia degli atti qualificabili come "automatizzati", in quanto l'ente impositore non entra nel merito della dichiarazione presentata o assume *sic et simpliciter* le notizie acquisite dalle banche dati messe a disposizione dei Comuni.
4. In particolare, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 212/2000, rientrano fra gli atti esclusi dalla procedura di contraddittorio preventivo "*gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione*".
5. Sono compresi nel novero degli atti di cui al comma 4:

- gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, nell'ipotesi in cui la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da banche dati nella a disposizione dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari o bollette per il pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - il rigetto delle istanze di rateazione, incluse le ipotesi di concessione di una rateazione di durata inferiore a quella richiesta;
 - i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge n. 160/2019;
 - il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - il rigetto delle istanze di cui all'esercizio dell'autotutela;
 - ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.
6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
7. L'eventuale attivazione del contraddittorio preventivo per le fattispecie di cui al precedente comma non comporta la nullità dell'atto.

Articolo 42 – Procedura per l'avvio del contraddittorio preventivo

1. Al fine di attivare la fase di contraddittorio preventivo, il competente ufficio comunale notifica⁶ al contribuente un apposito atto con cui dà riscontro delle violazioni che sono state rilevate, indicando lo schema di atto che verrà notificato.
2. Lo schema di atto deve contenere i seguenti elementi:
 - a) l'anno d'imposta oggetto di contraddittorio,
 - b) il maggior tributo dovuto,
 - c) la misura delle sanzioni applicabili,
 - d) la modalità di determinazione degli interessi,
 - e) i motivi da cui ha origine la contestazione sollevata,
 - f) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
3. Il contribuente avrà la possibilità di inviare osservazioni o idonea documentazione in grado di modificare la posizione dell'ente in ordine alla contestazione prospettata, con le proprie controdeduzioni, nei termini indicati dall'ente e, comunque, non inferiori a quelli di cui al comma precedente.
4. Il contribuente ha, altresì, la possibilità di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo, ovvero dell'istruttoria.
5. L'eventuale atto che l'ente impositore intende comunque emettere, non potrà essere notificato al contribuente prima che siano decorsi 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto di cui al comma 1.
6. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 2, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472⁷.

⁶ In effetti, l'art. 6-bis prevede una comunicazione, tuttavia, trattandosi di un atto di cui l'ente deve garantire la conoscibilità, si ritiene opportuno indicare la notificazione.

⁷ La preclusione deriva dal fatto che è iniziata l'attività di controllo di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza.

Articolo 43 – Effetti sui termini di decadenza

1. Qualora la scadenza del termine per la notifica dell'atto di accertamento o comunque dell'atto impositivo, di cui al comma 5, del precedente articolo, sia successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo oppure qualora fra il termine per la procedura relativa al contraddittorio preventivo ed il termine di decadenza decorrano meno di 120 (centoventi) giorni, la decadenza del potere impositivo dell'ente è posticipato di 120 (centoventi) giorni, rispetto alla data di scadenza della procedura di contraddittorio preventivo.
2. L'atto che l'ufficio comunale competente prevede di notificare all'esito del contraddittorio informato ed effettivo deve tenere conto delle osservazioni del contribuente e deve riportare le motivazioni in base alle quali ha ritenuto di accoglierle o meno.

Capo II – AUTOTUTELA

Articolo 44 - Istituto dell'autotutela. Presupposti

1. L'istituto dell'autotutela costituisce uno strumento finalizzato ad evitare il sorgere di contenzioso, ma anche per dirimere, in via extragiudiziale, eventuali situazioni di contrasto fra l'ente impositore ed il contribuente. L'esercizio dell'autotutela è informato al criterio di collaborazione e tax compliance, nell'intento di realizzare un rapporto di collaborazione fra i soggetti passivi ed il Comune, quale ente impositore.
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è la sussistenza congiunta di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Costituisce, comunque, interesse pubblico, il fine di assicurare una equa imposizione fiscale, conforme alle regole dell'ordinamento giuridico di riferimento, nonché di prevenire l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.
3. L'esercizio del potere di autotutela è in capo al Responsabile del tributo e dell'entrata, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge.
4. L'istituto dell'autotutela è disciplinato dagli articoli 10-quater e 10-quinquies della Legge n. 212/2000 e s.m.i. (Statuto dei diritti del contribuente).
5. Il Responsabile del tributo e dell'entrata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche senza istanza di parte, procede:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, degli atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

Articolo 45 – Autotutela obbligatoria

1. L'autotutela obbligatoria, è riferita alle entrate tributarie, salve diverse disposizioni norma speciali, ed è disciplinata dall'art. 10-quater della Legge n. 212/2000 e deve essere adottata dal Responsabile del tributo.
2. Nel dettaglio, l'ente impositore è tenuto all'esercizio dell'autotutela obbligatoria per l'annullamento, in tutto o in parte, di atti di accertamento o per la rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di evidente illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;

- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
5. Il funzionario responsabile che adotta l'istituto dell'autotutela può essere chiamato a rispondere per la procedura attivata, limitatamente alle ipotesi di dolo di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 20/1994.

Articolo 46 – Autotutela facoltativa

1. Il Responsabile del tributo o dell'entrata può essere esercitare il potere di autotutela, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 10-quinquies della Legge n. 212/2000, nei casi diversi da quelli elencati nell'articolo precedente.
2. L'autotutela facoltativa, tesa all'annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi, può essere adottata senza la presentazione da parte del contribuente di apposita istanza.
3. E' possibile la sua applicazione anche per atti riferiti ad entrate extratributarie.
4. Nell'esercizio dell'autotutela facoltativa, la responsabilità del funzionario del tributo o dell'entrata è limitata alle ipotesi di dolo, dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 20/1994.

Articolo 47 - Procedura di autotutela facoltativa

1. L'annullamento, in tutto o in parte, dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'atto di riscossione coattiva, può avvenire anche con riferimento ad atti definitivi, purché sussista un concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. In sostanza, l'ufficio competente all'esercizio dell'autotutela facoltativa non deve tenere in conto l'interesse proprio del contribuente/utente ma è tenuto al raggiungimento di due obiettivi:
- l'esigenza di tutelare l'interesse pubblico attraverso la corretta esazione dei tributi,
 - la salvaguardia dell'interesse, altrettanto pubblicistico, alla stabilità dei rapporti giuridici, collegata all'incontestabilità degli atti impositivi, quando questi sono diventati definitivi.
2. Nel caso in cui riguardi un atto impugnato, l'autotutela può essere disposta per motivi di opportunità quando:
- a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
 - b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.

Articolo 48 - Procedura per l'esercizio dell'autotutela

1. Il provvedimento di annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
2. In pendenza di giudizio, l'esercizio dell'autotutela facoltativa è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria o patrimoniale in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Nell'ipotesi in cui emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il responsabile del tributo o dell'entrata, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

3. Il potere di autotutela può essere esercitato dal funzionario responsabile anche qualora l'atto da revoca sia definitivo, in conformità ai principi di cui al presente regolamento ed alle disposizioni normative in materia.
4. La presentazione dell'istanza di autotutela non interrompe i termini per produrre ricorso.

Capo III – INTERPELLO

Articolo 49 – Diritto di interpello

1. Il contribuente ha il diritto di interpello in relazione agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di fattispecie imponibili previsti dalla vigente normativa in materia di fiscalità locale, con il fine di conoscere anticipatamente l'orientamento dell'Ufficio Tributi circa l'interpretazione di specifiche previsioni normative, utile a decidere il comportamento da tenere in ordine alla fattispecie medesima.
2. Qualora ricorrano le condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, il contribuente può presentare istanza di interpello all'Ufficio Tributi.
3. Il diritto di interpello si applica esclusivamente alle entrate di tipo tributario. Per le entrate non tributarie si segue il regolamento nazionale e quello comunale.

Articolo 50 - Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Responsabile del tributo mediante consegna a mano o con spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, o per via telematica attraverso PEC al protocollo generale dell'ente.
2. La procedura per l'esercizio dell'interpello deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente Capo.
3. L'istanza può essere presentata se ricorrano le condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili.
4. L'istanza deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali.
5. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
6. L'istanza deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alle norme oggetto di interpello.
7. La stessa può essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
8. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione comunale o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione o della qualificazione della fattispecie prospettata.
9. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo rappresentante legale, con l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'ufficio comunale competente, nonché deve essere comunicata la risposta;
 - b) la descrizione della circostanza e del caso concreto e personale da sottoporre ad interpello ai fini tributari, in merito al quale sussistono concrete condizioni di incertezza o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento o della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare;

e) l'indicazione dell'eventuale domicilio del contribuente presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni del comune, relativamente all'istanza di interpello, nonché l'eventuale recapito telematico al quale inviare tali comunicazioni;

f) la firma per sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

10. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 9, l'ufficio comunale competente invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni e i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Articolo 51 – Istanze inammissibili

1. L'istanza d'interpello è inammissibile se:

a) prospetta interpretazioni e comportamenti assolutamente difforni dalle previsioni normative incontrovertibili;

b) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b) dell'articolo precedente;

c) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6 dell'articolo precedente;

c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 3 dell'articolo precedente;

d) ha per oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;

f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, del precedente articolo, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 52 – Risposta dell'Ufficio all'istanza di interpello

1. L'Ufficio Tributi provvede a dare risposta entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, previa verifica dei requisiti di ammissibilità dell'istanza, formulando risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente mediante servizio postale con raccomandata AR ovvero mediante pec o altre forme telematiche ammesse dalla legge.

2. Nell'ipotesi in cui l'istanza di interpello sia presentata ad ufficio diverso da quello competente, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'Ufficio Tributi. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte di quest'ultimo.

3. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'Ufficio Tributi può richiedere una sola volta, al contribuente o suo delegato, di integrare la documentazione, fornendo un congruo termine per adempiere. In tal caso il termine di cui al comma 1 viene sospeso dalla data di spedizione della richiesta alla data di ricezione della documentazione integrativa consegnata o spedita o, in mancanza, decorso inutilmente il termine concesso.

4. Qualora la questione sottoposta ad interpello non possieda i requisiti di specificità ovvero non sussistano obiettive condizioni di incertezza della norma da applicare, l'Ufficio Tributi/entrate può in ogni caso fornire risposta esplicativa al quesito, ferma restando l'inammissibilità dell'istanza.

5. La risposta dell'Ufficio Tributi all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.

6. Qualora non venga notificata alcuna risposta al contribuente nei termini di cui al comma 2, si intende accettata l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. E' nullo qualsiasi atto,

anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio-assenso.

7. Nell'ipotesi in cui, a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, l'Ufficio Tributi modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, ne dovrà essere data comunicazione scritta al contribuente. Questo sarà tenuto ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.

8. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Capo IV - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Articolo 53 – Conciliazione giudiziale

1. In presenza di ricorso presso le Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado, nonché per i ricorsi pendenti davanti alla Corte di Cassazione, è possibile avvalersi della conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48 e seguenti del D.Lgs. n. 546/1992.

2. La Conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo tra le parti in cui devono essere indicati gli importi, i termini e le modalità di pagamento del dovuto.

3. Le sanzioni in caso di conciliazione si applicano nella seguente misura:

- 40% per giudizi pendenti in primo grado,
- 50% per giudizi pendenti in secondo grado;
- 60% per giudizi pendenti davanti alla Corte di cassazione.

4. L'accordo costituisce titolo per la riscossione da parte del Comune delle somme dovute.

5. L'accordo di conciliazione è un atto novativo e fa cessare gli effetti dei vecchi atti di accertamento.

Articolo 54 – Conciliazione giudiziale in udienza

1. La Conciliazione può avvenire anche in udienza, con invito da parte della Corte di Giustizia Tributaria di rinvio dell'udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

2. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale in cui sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

3. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Capo V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 55 – Procedura dell'accertamento con adesione

1. Il Comune prevede l'istituto dell'accertamento con adesione di cui all'art. 50 della legge n. 449/1997, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, applicabile agli accertamenti esclusi dal contraddittorio.

2. L'accertamento con adesione non si applica nel caso di atto soggetto a contraddittorio preventivo obbligatorio.

3. E' possibile l'applicazione anche alle entrate extratributarie con le stesse modalità riservate alle entrate tributarie, ove non diversamente normato da regole specifiche.

4. Il contribuente può fare istanza di accertamento con adesione entro il termine di presentazione del ricorso.

5. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria

è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:

- i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
- i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
- i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.

6. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

7. L'istanza di accertamento con adesione dev'essere presentata dal contribuente entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avviso di accertamento.

8. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

9. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

10. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.

11. Non è applicato il contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 4-octies, c. 1, del D.L. n. 34/2019.

Articolo 56 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, il Responsabile del tributo:

- a) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con A/R o tramite pec;
- b) formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.

2. L'accertamento con adesione, in caso di accordo, è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.

3. Dell'accordo di cui al punto precedente viene redatto verbale, in duplice copia, in cui vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:

- a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
- b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
- c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
- d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

4. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

5. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza è rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

6. L'accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, salvo l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell'accertamento con adesione.

7. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'ufficio provvede ad avviare le procedure per la riscossione coattiva.

8. Il procedimento di adesione può essere avviato ad iniziativa dell'Ufficio, che può inviare al contribuente un invito a comparire in cui sono indicati i periodi di imposta suscettibili di accertamento (art.5 del D.Lgs.n.218/1997);

9.L'Ufficio, nei casi in cui non si applica il contraddittorio (v. art. 6-bis, comma 2, L. n. 212/2000), di sua iniziativa, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento comunica al contribuente un invito a comparire nel quale sono indicati: a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti; d) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).

10.L'accertamento con adesione su iniziativa dell'ufficio non prevede l'automatica sospensione per i 60 giorni ma resta nel rispetto dei 60 giorni previsti dal contraddittorio preventivo.

TITOLO VI - RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 57 - Ambito applicativo dell'istituto del ravvedimento operoso e estensione della sua applicazione

1. Nell'ambito applicativo del ravvedimento la sanzione è ridotta:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
- c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
- f) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. La regolarizzazione con il versamento della sanzione ridotta è ammessa a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche oltre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

3. La riduzione della sanzione di cui al precedente comma 1, lettere c), d) ed e), è estesa alle violazioni di omessa presentazione della dichiarazione in materia di tributi locali, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della sua differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

5. In deroga al comma precedente è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del

ravvedimento, beneficiando della riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1 lettere a), a-bis), b), b-bis) e b-ter) del D.Lgs n. 472/1997 e s.m.i. e richiamate dal comma 1, lettere da a) ad e) del presente Regolamento, anche in caso di versamento frazionato, purché effettuato entro i relativi termini prescritti da tale disposizione.

6. E' inibita la possibilità di applicare l'istituto del ravvedimento operoso per la medesima violazione anche per eventuali annualità successive nel caso di notifica di atti di cui sopra (art. 13 comma 1-ter del Dlgs 472/97) venendo a mancare "la spontaneità", elemento fondamentale dell'istituto del ravvedimento.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 58 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività del provvedimento che lo approva e la sua efficacia decorre dal 01 gennaio 2026.

2. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga:

- Il Regolamento Generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 04.02.2004 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale sull'accertamento con adesione dei tributi comunali approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 04.02.2004 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale per l'applicazione del ravvedimento operoso approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 04.02.2004 e s.m. e i.;
- il Regolamento comunale sull'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e sull'istituto dell'autotutela in materia di tributi locali approvato con deliberazione di C.C. n. 67 del 27.12.2001 e s.m. e i.

3. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. Le citazioni ed i richiami di norme operati nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

4. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 1 e dell'art. 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il presente viene pubblicato sul sito web del comune per il periodo di tempo stabilito dall'art. 8 del medesimo decreto.